

Assessorato attività produttive, energia, politiche del lavoro e ambiente
Dipartimento industria, artigianato ed energia
Risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 2734 in data 05-06-2017

OGGETTO: CONCESSIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA DI CUI ALL'ART. 52 DELLA LEGGE REGIONALE 25 MAGGIO 2015, N. 13, ALL'IMPRESA "SOCIETÀ COOPERATIVA ELETTRICA GIGNOD", DI SAINT-CHRISTOPHE, PER LA RIATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO IDROELETTRICO "LA FABRIQUE", SITO NELL'OMONIMA LOCALITÀ DEL COMUNE DI GIGNOD.

Il Dirigente della Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili

Vista la legge regionale 25 maggio 2015, n. 13 (Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione autonoma Valle d'Aosta derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea. Attuazione della direttiva 2006/123/CE, relativa ai servizi nel mercato interno (direttiva servizi), della direttiva 2009/128/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia e della direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati (Legge europea regionale 2015)), ed in particolare il titolo III, capo IV, relativo alle misure per la riduzione dei consumi regionali da fonte fossile;

visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativo alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);

visto il decreto ministeriale 10 settembre 2010 (Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 del d.lgs. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di

impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili), pubblicato sulla G.U. n. 219 del 18 settembre 2010;

visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 (Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili);

vista la legge regionale 28 aprile 2011, n. 8 (Nuove disposizioni in materia di elettrodotti);

vista la legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), Capo VI, Sezione II;

considerato che in data 30 settembre 2016 l'Impresa "Società Cooperativa Elettrica Gignod" di Saint-Christophe, Partita I.V.A. 00035870070, ha presentato una richiesta di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 52 della l.r. 13/2015, per la riattivazione dell'impianto idroelettrico "La Fabrique", sito nell'omonima località del Comune di Gignod, comprendente la linea elettrica di connessione in bassa tensione dell'impianto stesso alla rete di distribuzione;

considerato che con nota prot. n. 16647 in data 12 ottobre 2016 è stata comunicata all'impresa proponente, in ottemperanza al punto 14.4 del decreto interministeriale 10 settembre 2010, l'improcedibilità della richiesta di autorizzazione per mancanza della documentazione prescritta;

considerato che, a seguito delle integrazioni presentate in data 17 ottobre 2016, con nota prot. n. 18359 del 26 ottobre 2016 è stato comunicato alla stessa impresa l'avvio del procedimento ai sensi dell'articolo 12 della l.r. 19/2007 con richiesta di trasmissione dell'avviso di avvio del procedimento di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio ai soggetti interessati, al fine di ottemperare a quanto previsto dall'art. 11, comma 2, del DPR 327/2001;

dato atto che con nota prot. n. 18479 in data 27 ottobre 2016 è stata convocata la Conferenza di servizi prevista dall'articolo 52 della l.r. 13/2015, per l'esame della richiesta di cui sopra;

considerato che il progetto dell'impianto di cui sopra è stato assoggettato alla procedura di valutazione sulla compatibilità ambientale ai sensi del capo III della legge regionale 26 maggio 2009, n. 12 (Legge comunitaria 2009), conclusa positivamente, con condizioni, con deliberazione della Giunta regionale n. 595 del 6 maggio 2016;

richiamato il decreto del Presidente della Regione n. 44 in data 24 gennaio 2017, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 1683 del 2 dicembre 2016, relativa al rinnovo in sanatoria per la durata di anni trenta, decorrenti dal 31 gennaio 2016, all'Impresa proponente, della subconcessione di derivazione d'acqua dal torrente Artanavaz ad uso idroelettrico in loc. La Fabrique del Comune di Gignod, ai fini della riattivazione del prelievo idrico originariamente assentito con il decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 4048 in data 2 giugno 1938, per la produzione, sul salto di metri 11,06, della potenza nominale media annua di kW 86,75;

preso atto della nota del 2 novembre 2016, con la quale l'Impresa proponente ha trasmesso ulteriori elaborati progettuali;

richiamato il verbale della riunione della Conferenza di servizi svoltasi in data 17 novembre 2016, nel quale è stato dato atto che i lavori della Conferenza stessa sono stati sospesi in attesa delle integrazioni richieste all'Impresa proponente;

preso atto delle note pervenute successivamente alla riunione della Conferenza di servizi summenzionata:

- prot. n. 1332 Pos. IV – 2/9 in data 16 novembre 2016, con la quale il Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca – Valle d'Aosta ha fornito le prescrizioni tecniche per la realizzazione del passaggio per i pesci;
- prot. n. 17774 in data 17 novembre 2016, con la quale la Struttura espropriazioni e valorizzazione del patrimonio ha espresso parere di massima favorevole e ha chiesto che in sede di Conferenza di servizi il Comune di Gignod rilasci il nullaosta alla procedura espropriativa qualora il bene appartenga al proprio patrimonio indisponibile;

dato atto che con nota prot. n. 21838 in data 23 novembre 2016 è stata comunicata all'Impresa proponente la sospensione del procedimento amministrativo, a far data dal 17 novembre 2016, ed è stato chiesto l'espletamento degli adempimenti necessari alla conclusione del medesimo;

preso atto delle note pervenute in data 27 febbraio e 19 aprile 2017, con le quali l'Impresa proponente ha trasmesso le integrazioni richieste in sede di Conferenza di servizi;

dato atto che con nota prot. n. 2755 in data 11 aprile 2017 è stata riconvocata la Conferenza di servizi per proseguire l'esame della richiesta di autorizzazione in oggetto;

richiamato il verbale della riunione della Conferenza di servizi svoltasi in data 27 aprile 2017, nel quale la Conferenza stessa ha espresso una valutazione tecnica positiva del progetto in esame;

preso atto della nota del 23 maggio 2017, con la quale l'Impresa proponente ha trasmesso i pareri favorevoli, con prescrizioni, forniti da ENI S.p.a.;

dato atto che ai sensi dell'art. 26, comma 2, della l.r. 19/2007 è considerato acquisito l'assenso delle Strutture che, regolarmente convocate alla riunione della Conferenza di servizi, non vi hanno partecipato;

preso atto che la linea elettrica di connessione dell'impianto alle rete di distribuzione sarà costituita da un cavo interrato in bassa tensione, dal fabbricato di centrale al punto di consegna esistente di proprietà dell'Impresa proponente;

considerato che, ai sensi dell'art. 52, comma 7, della l.r. 13/2015, l'Impresa proponente ha fornito la documentazione atta a dimostrare la piena proprietà o l'effettiva disponibilità delle aree su cui sarà ubicato l'impianto e le opere connesse;

dato atto che l'autorizzazione in oggetto costituisce, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del d.lgs. 387/2003, dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle relative opere;

dato atto che, ai sensi dell'art. 58 della l.r. 13/2015, il contributo di costruzione non è dovuto per i nuovi impianti, lavori, opere, modifiche o installazioni, qualora siano relativi a fonti rinnovabili di energia;

considerato che l'autorizzazione unica deve comprendere l'obbligo all'esecuzione di misure di recupero ambientale a carico del soggetto esercente, in caso di dismissione dell'impianto,

e che, ai sensi dell'art. 53, comma 1, della l.r. 13/2015, tale obbligo deve essere assistito da apposita cauzione a favore del Comune territorialmente competente;

dato atto che, come indicato negli elaborati progettuali, nell'impianto in oggetto è prevista l'utilizzazione di una turbina Kaplan con una potenza sull'asse di 189 kW e di un generatore sincrono trifase con una potenza nominale pari a 240 kVA;

ritenuto di poter adottare il provvedimento di autorizzazione, ai sensi dell'articolo 52 della l.r. 13/2015, tenuto conto delle prescrizioni formulate in sede di Conferenza di servizi, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale), e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 476 in data 14 aprile 2017 concernente la ridefinizione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale, a decorrere dal 1° maggio 2017 a modificazione della DGR 708/2015 e successive integrazioni;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 814 in data 29 maggio 2015, recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1815 in data 30 dicembre 2016, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2017/2019 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con DGR n. 534 in data 28 aprile 2017,

DECIDE

1. di concedere all'Impresa "Società Cooperativa Elettrica Gignod." di Saint-Christophe, Partita I.V.A. 00035870070, l'autorizzazione unica di cui all'articolo 52 della l.r. 13/2015, per la riattivazione dell'impianto idroelettrico "La Fabrique", sito nell'omonima località del Comune di Gignod, comprendente la linea elettrica di connessione in bassa tensione dell'impianto stesso alla rete di distribuzione, sulla base del progetto esaminato dall'apposita Conferenza di servizi nelle riunioni del 17 novembre 2016 e del 27 aprile 2017;
2. di dare atto che l'impianto di cui al punto 1. utilizzerà una turbina Kaplan con una potenza sull'asse di 189 kW e di un generatore sincrono trifase con una potenza nominale pari a 240 kVA;
3. di stabilire che:
 - a. le opere devono essere realizzate in conformità al progetto esaminato dalla Conferenza di servizi nelle riunioni del 17 novembre 2016 e del 27 aprile 2017;
 - b. devono essere rispettate le prescrizioni formulate con deliberazione della Giunta regionale n. 595/2016, relativa alla valutazione positiva condizionata sulla compatibilità ambientale, e con decreto del Presidente della Regione n. 44/2017, relativo alla subconcessione di derivazione delle acque;

- c. devono essere rispettate le prescrizioni formulate nel corso del procedimento e che pertanto:
- prima dell'avvio dei lavori, l'Impresa autorizzata dovrà integrare lo studio di compatibilità delle opere con le condizioni di dissesto idrogeologico presenti in loco, alla luce delle risultanze della verifica idraulica e della necessità di realizzare degli interventi per la protezione del fabbricato di centrale da eventuali fenomeni di esondazione del torrente Artanavaz;
 - in corrispondenza della traversa gonfiabile dovrà essere garantito lo sfioro d'acqua, il quale dovrà essere quantificato in base al deflusso minimo vitale (DMV) da rilasciare in alveo;
 - l'Impresa autorizzata dovrà adottare tutti gli accorgimenti necessari al contenimento delle emissioni diffuse delle polveri, in particolare nelle operazioni di demolizione, movimentazione, scarico e stoccaggio dei materiali, e provvedere all'umidificazione costante delle piste di transito degli automezzi e dei cumuli di materiale polverulento, soprattutto nelle giornate secche e ventose;
 - dovrà essere mantenuta la distanza di 5 metri fra l'oleodotto presente in sito ed eventuali pertinenze del fabbricato di centrale;
 - nella fascia di servitù dell'oleodotto potranno essere effettuati solamente interventi limitati di sistemazione del piano di campagna e contenimento del terreno nell'area indicata negli elaborati progettuali;
 - il legname tagliato dovrà essere messo a disposizione dei proprietari o, qualora dovesse essere lasciato in loco, dovrà essere scortecciato al fine di eliminare il rischio di proliferazione di parassiti pericolosi per la flora;
 - per la costruzione del passaggio per i pesci:
 - l'attivazione dell'impianto idroelettrico dovrà essere subordinata all'esito positivo della verifica funzionale, nell'ambito della quale dovranno essere controllati con misure strumentali la correttezza delle dimensioni previste e dei parametri idraulici di progetto;
 - dovrà essere data preventiva comunicazione al Consorzio regionale per la tutela, l'incremento e l'esercizio della pesca – Valle d'Aosta e alle Strutture regionali Flora fauna caccia e pesca, Affari generali demanio e risorse idriche e Risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili, della data in cui si terrà la verifica di cui sopra; gli esiti della verifica dovranno essere trasmessi ai medesimi soggetti istituzionali; l'eventuale mancato rispetto delle specifiche di progetto comporterà l'adeguamento dell'opera interessata, compresi gli interventi di rifacimento parziale o totale;
 - il passaggio dovrà essere sottoposto a verifica naturalistica mediante metodologia da concordare preventivamente con il Consorzio stesso;
- d. l'autorizzazione è accordata fatti salvi i diritti di terzi e subordinata all'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia edilizia e urbanistica, di linee elettriche di trasmissione e distribuzione dell'energia, nonché di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili; pertanto, l'Impresa autorizzata assume la piena responsabilità

per quanto riguarda i diritti di terzi o eventuali danni comunque causati dalla realizzazione delle opere, sollevando l'Amministrazione regionale e i Comuni di Gignod e di Allein (quale comune rivierasco interessato dall'opera di presa) da qualsiasi pretesa da parte di terzi che si dovessero ritenere danneggiati;

- e. l'inizio dei lavori deve essere effettuato entro un anno dal rilascio dell'autorizzazione e l'ultimazione degli stessi deve avvenire entro cinque anni;
- f. i termini di cui alla lettera e. possono essere prorogati, anteriormente alla scadenza, per una sola volta e per un periodo non superiore a ventiquattro mesi, per comprovati motivi, nei casi di sopravvenute e documentabili circostanze o impedimenti, anche di carattere amministrativo, non dipendenti dalla volontà dell'Impresa autorizzata;
- g. l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto ha durata pari a quella della subconcessione di derivazione d'acqua e pertanto fino al 30 gennaio 2046;
- h. laddove la presente autorizzazione dovesse avere durata superiore a quella di autorizzazioni ricomprese nel procedimento, le medesime andranno rinnovate dal titolare entro la scadenza prevista dalla normativa di settore; l'Impresa autorizzata dovrà inviare copia della documentazione attestante l'avvenuto rinnovo alla Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili;
- i. ai fini del rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio, l'Impresa autorizzata è tenuta a presentare apposita domanda alla Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili, almeno sei mesi prima della data di scadenza dell'autorizzazione;
- j. qualora l'Impresa autorizzata intendesse apportare modifiche all'impianto, anche in corso d'opera, dovrà presentare apposita domanda ai sensi dell'art. 5, comma 3, del d.lgs. 28/2011;
- k. prima dell'inizio dei lavori l'Impresa autorizzata dovrà consegnare una copia cartacea del progetto esecutivo alla Stazione forestale di Etroubles;
- l. all'atto di avvio dei lavori l'Impresa autorizzata dovrà provvedere al versamento di una cauzione a garanzia dell'esecuzione delle opere di reinserimento o recupero ambientale, a favore del Comune di Gignod, secondo quanto stabilito dall'art. 53, comma 1, della l.r. 13/2015, definita sulla base del piano di dismissione e pertanto di valore pari a 15.485,00 euro;
- m. alla dismissione dell'impianto è fatto obbligo all'Impresa autorizzata di realizzare le opere di recupero ambientale;
- n. è fatto obbligo all'Impresa autorizzata di comunicare ai Comuni di Gignod e di Allein, alla Stazione forestale di Etroubles, alla Struttura valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria e, per conoscenza, alla Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili, le date di inizio e di ultimazione dei lavori;
- o. l'Impresa autorizzata dovrà richiedere, almeno quindici giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, alla Struttura affari generali, difesa del suolo e risorse idriche, il rilascio dell'apposito benestare disciplinante le modalità di esecuzione delle lavorazioni all'interno delle superfici appartenenti al demanio idrico;
- p. prima della realizzazione delle opere strutturali, l'Impresa autorizzata dovrà procedere alla prescritta denuncia presso i Comuni di Gignod e di Allein ai sensi

della legge regionale 31 luglio 2012, n. 23 (Disciplina delle attività di vigilanza su opere e costruzioni in zone sismiche);

- q. l'Impresa autorizzata dovrà comunicare alla Struttura affari generali, difesa del suolo e risorse idriche e alla Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili la data di primo parallelo con la rete elettrica;
 - r. l'Impresa autorizzata dovrà trasmettere, alla Struttura affari generali, difesa del suolo e risorse idriche, alla Struttura patrimonio paesaggistico e architettonico, alla Struttura valutazione ambientale e tutela qualità dell'aria e alla Struttura risparmio energetico e sviluppo fonti rinnovabili, la documentazione fotografica relativa alla sistemazione definitiva delle aree e quella richiesta dal Gestore Servizi Energetici (G.S.E.) ai fini del riconoscimento degli incentivi; l'invio dovrà essere contestuale a quello effettuato all'indirizzo del G.S.E.;
 - s. l'Impresa autorizzata dovrà provvedere all'accatastamento dei manufatti edilizi;
 - t. l'entrata in esercizio dell'impianto è subordinata al conseguimento del certificato di agibilità per i manufatti assoggettati alla l.r. 30 gennaio 2017, n. 1 (Normativa urbanistica e pianificazione territoriale della Valle d'Aosta);
 - u. il presente provvedimento è trasmesso all'Impresa autorizzata, ai Comuni di Gignod e di Allein, alle strutture regionali interessate, alla Stazione forestale di Etroubles e ad ogni altro soggetto coinvolto nel procedimento ai sensi della l.r. 19/2007;
4. di dare atto che:
- a. per l'applicazione della normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro l'Impresa autorizzata trasmetterà ai Comuni di Gignod e di Allein la documentazione e le comunicazioni prescritte;
 - b. le attività di vigilanza sul rispetto delle prescrizioni normative in sede di realizzazione delle opere e di corretto funzionamento delle installazioni fanno capo ai diversi soggetti istituzionali interessati, nell'ambito delle rispettive competenze; a tal fine, l'Impresa autorizzata, dovrà consentire ai soggetti medesimi il libero accesso all'impianto;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio della Regione;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

L'estensore
Stefano Marcias

Il dirigente
Mario Sorsoloni

IL COMPILATORE

Stefano MARCIAS

MARIO SORSOLONI

Struttura gestione della spesa, bilancio di cassa e regolarità contabile

Atto non soggetto a visto regolarità contabile

IL DIRIGENTE

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 06/06/2017 per quindici giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO REFERTO